



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore: Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio: Tutela del suolo e verde pubblico, Controlli Terraferma
RUP: avv. Marco Mastroianni

ALLEGATO A

CONDIZIONI ESECUTIVE E CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LA FORNITURA E POSA ALBERATURE NEL TERRITORIO COMUNALE DI VENEZIA TERRAFERMA – PROGETTO ENEL

Denominazione ufficiale: Comune di Venezia

Direzione: Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico

Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi

Servizio: Tutela del suolo e verde pubblico, Controlli Terraferma

RUP: avv. Marco Mastroianni

Contatti: 0412746139 e-mail: supportogiuridico.verdepubblico@comune.venezia.it

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto si propone di dare attuazione alla Convenzione riguardante interventi a titolo di compensazione delle emissioni legate al progetto di sostituzione delle unità a carbone esistenti con nuova unità a gas presso la centrale termoelettrica "Andrea Palladio" di Fusina nel Comune di Venezia (VE) sottoscritta tra Città di Venezia e Enel Produzione S.p.A.

L'oggetto dell'appalto è pertanto la fornitura e messa a dimora di nr. 170 alberi a pronto effetto distribuiti nelle varie Municipalità del territorio comunale della Terraferma Veneziana, per l'incremento del patrimonio arboreo e boschivo del Comune di Venezia.

È inclusa la manutenzione post trapianto per 3 anni, con formula di garanzia di attecchimento degli alberi ivi compresa la sostituzione delle piante non vegete.

Rientrano nell'appalto tutte le operazioni comprese nella messa a dimora e prima manutenzione di alberature (prevalentemente annaffiature).

Gli ambiti interessati dai vari servizi attengono aree verdi (parchi e giardini, aree verdi estese), verde stradale (parterre stradali e loro spazi adiacenti), giardini scolastici e risultano così localizzati:



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore: Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio: Tutela del suolo e verde pubblico, Controlli Terraferma
RUP: avv. Marco Mastroianni

Area Trivignano, Parco Vicentino/Trivignano, troso steoti, via Montessori, via Trieste Parco ferroviario area 1 ovest, via Trieste Parco ferroviario area 1 est, via Cavanis, Area ingresso Scuola Baseggio, via Tiepolo/Zelarino, via Martiri di Marzabotto/via Brendole, Centro sportivo Marzenego, via Fuin, Area Verde via Hayez/Caravaggio, Scuola Primaria Grimaldi, via Murialdo, Scuola Primaria Toti, Area Via Gobbi, Dal Cortivo/1 campo basket, Dal Cortivo/2

Codice CPV 77310000-6: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

Codice ATECO: 81.30.00

Le prestazioni richieste risultano **dettagliate nell'Allegato B - Relazione illustrativa e nell'Allegato C – Computo Metrico Estimativo e costi della sicurezza.**

In particolare:

- Le piante fornite non dovranno presentare ferite, danni, difetti, malattie latenti dal vivaio di provenienza e dovranno garantire una buona qualità vivaistica sia dell'apparato epigeo che ipogeo, con ottimo sviluppo delle radici e corretta proporzione della zolla.
- Le piante verranno verificate con visita al vivaio della ditta e durante le operazioni di messa a dimora: in caso venissero riscontrate difformità, il tecnico comunale potrà richiedere la sostituzione delle piante non ritenute idonee prima o durante la loro messa a dimora.
- Nell'arco dei tre anni di gestione, le piante non dovranno presentare, ai colletti, ferite da decespugliatore o danni da colpi di mezzi di manutenzione del verde: è richiesto alla ditta di proteggere adeguatamente il colletto per tutta la durata dell'appalto e, prima della scadenza del terzo anno, dovrà essere ripristinata una protezione nuova e idonea (corrugato di dimensioni maggiori in base allo sviluppo che ha avuto ciascuna pianta o altri sistemi), per poter garantire la protezione gli anni successivi.
- Le annaffiature dovranno essere quantitativamente e frequentemente sufficienti per garantire alle piante il corretto attecchimento e buon sviluppo durante le stagioni vegetative.
- Costantemente durante i tre anni di manutenzione dovranno essere sistemati i pali tutori e i legacci a seconda delle necessità (raddrizzati, rifissati, allentati, allargati, ripristinati).



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore: Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio: Tutela del suolo e verde pubblico, Controlli Terraferma
RUP: avv. Marco Mastroianni

- L'atteccchimento delle piante verrà verificato al termine del primo anno di manutenzione, che decorrerà dalla data del certificato di ultimazione della prestazione della messa a dimora. Altre verifiche saranno effettuate durante le stagioni vegetative nei due anni successivi fino al completamento del terzo anno dalla messa a dimora ed eventuali piante non correttamente sviluppate (apice disseccato, branche principali disseccate o fortemente danneggiate, non corretto sviluppo vegetativo) dovranno essere obbligatoriamente sostituite entro l'inverno successivo alla verifica e comunque non oltre la scadenza prevista per l'esecuzione dell'appalto.
- Si richiede l'adempimento, senza oneri aggiuntivi, di piantumare alcuni alberi (massimo 11) in occasione delle giornate FAI di primavera, tra febbraio e marzo 2026 (le date esatte saranno comunicate dall'Amministrazione), distribuiti in più Municipalità del Comune.

Art. 2 - DURATA E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto ha la durata complessiva di n. 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data del verbale stipula su piattaforma Mepa. La durata degli interventi, salvo cause di forza maggiore dovrà essere la seguente:

- entro il 31.03.2026 dovrà essere effettuata la messa a dimora degli alberi;
- n. 36 mesi per la manutenzione post trapianto con decorrenza dalla messa a dimora degli alberi.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto prestazione unica ed omogenea.

L'importo da ribassare per il presente appalto viene stabilito in € 128.736,79 (iva esclusa), comprensivo dei costi della manodopera pari ad € 40.432,57 che, non devono essere assoggettati a ribasso; l'operatore dovrà pertanto considerare il ribasso solo sull'importo dell'appalto al netto del costo della manodopera, salvo quanto previsto dall'art. 41 c. 14 del D.Lgs 36/2023. Il ribasso così offerto troverà poi applicazione sui prezzi contrattuali. I costi della sicurezza, parimenti non soggetti a ribasso, sono stati quantificati in € 3.907,88.



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore: Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio: Tutela del suolo e verde pubblico, Controlli Terraferma
RUP: avv. Marco Mastroianni

Art. 3 - MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Si applica quanto disposto dall'articolo 120 del D.Lgs 36/2023 che disciplina le modifiche dei contratti in corso di esecuzione, nonchè le varianti in corso d'opera, senza la necessità di una nuova procedura di affidamento.

Ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del medesimo decreto, qualora nel QE del presente affidamento sia previsto un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione delle stesse, alle condizioni originariamente previste, senza che questi possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio [o in alternativa dei beni] superiore al 5% (cinque per cento,) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5% (cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza la ponderazione dei seguenti indici secondo i rispettivi pesi:

PC [OOST indice generale senza tabacchi] peso 45%

IR[813] Cura e manutenzione del paesaggio peso 51%

PPS [494] Trasporto di merci su strada e servizio trasloco peso 4%

Art. 5 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'affidatario dichiara di essere disponibile a dare avvio all'esecuzione dell'appalto immediatamente dopo la stipula del contratto mediante piattaforma Mepa.

E' facoltà della stazione appaltante procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs 36/2023.



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore: Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio: Tutela del suolo e verde pubblico, Controlli Terraferma
RUP: avv. Marco Mastroianni

Art. 6 - MODALITÀ, ONERI, RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

La ditta aggiudicataria si impegna a realizzare la fornitura in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

Ai sensi della Misura C_37 del Piao 2025-2027 del Comune di Venezia, rinvenibile sul sito dell'Ente, si specifica che verranno eseguiti sui luoghi oggetto di intervento, al fine di monitorare la realizzazione di quanto affidato dal punto di vista temporale, quantitativo e qualitativo:

- almeno 1 controllo per ogni ambito di intervento per verificare la messa a dimora delle piante, entro il 31.03.2026;
- almeno 1 controllo durante ogni stagione vegetativa per ogni ambito, per verificare lo stato di attecchimento e di sviluppo delle piante.

L'atteccchimento delle piante verrà verificato nel corso del servizio a seguito di controlli a campione ed eventuali fallanze dovranno essere ripristinate.

Di dette attività di controllo verrà redatto apposito verbale anche eventualmente in contraddittorio con la ditta se presente in loco.

L'appaltatore si impegna ad applicare le norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. L'operatore economico può indicare, nella propria offerta, il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante ovvero **il contratto collettivo A011 - CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti**

In ques'ultimo caso, l'operatore economico, unitamente all'offerta, dovrà presentare la dichiarazione di equivalenza delle tutele, ai sensi dell'art. 11 c. 4 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. ed in conformità a quanto indicato nell'allegato I.01 del medesimo decreto. Ai fini della suddetta dichiarazione, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa. Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore: Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio: Tutela del suolo e verde pubblico, Controlli Terraferma
RUP: avv. Marco Mastroianni

comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed a mantenere la regolarità dei versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

L'appalto dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza (cfr. art. 26 e Titolo IV del D.Lgs 81/2008), prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. L'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi necessari a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori e servizi svolti, oltreché tutti i procedimenti e le cautele idonei a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati che si potrebbero verificare durante le operazioni di competenza riguardanti i lavori e servizi oggetto del presente capitolo.

Art. 7 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'Affidatario, in sede di presentazione dell'offerta comunica, a mezzo del portale Mepa, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i e si impegna, inoltre, a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto corrente entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore: Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio: Tutela del suolo e verde pubblico, Controlli Terraferma
RUP: avv. Marco Mastroianni

L'affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

L'affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'affidatario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 25 comma 2bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 8 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è prevista in favore dell'appaltatore, una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo calcolato sul valore contrattuale delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposta entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativamente a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'anticipazione è recuperata gradualmente mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento. L'importo da trattenere è calcolato applicando la medesima percentuale dell'anticipazione.



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore: Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio: Tutela del suolo e verde pubblico, Controlli Terraferma
RUP: avv. Marco Mastroianni

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria, alle seguenti condizioni:

- a) la garanzia deve essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.
- b) l'importo garantito deve essere pari all'anticipazione, al netto dell'IVA, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma della prestazione;
- c) l'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante;
- d) la garanzia prestata deve essere resa in modo conforme al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", con particolare riferimento allo "Schema tipo 1.3".

Art. 9 – FATTURE e PAGAMENTI

I certificati di pagamento, relativi agli acconti del corrispettivo verranno emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato avanzamento del servizio e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, sulla base delle attività regolarmente svolte, come di seguito indicato:

- 1° SAS entro il 31/03/2026, data entro cui dovrà avvenire la fornitura e la messa a dimora delle piante;
- 2° SAS alla fine del primo anno di manutenzione;



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore: Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio: Tutela del suolo e verde pubblico, Controlli Terraferma
RUP: avv. Marco Mastroianni

- 3° SAS alla fine del secondo anno di manutenzione;
- Saldo finale alla fine del terzo anno di manutenzione.

Sull'importo di ogni stato di avanzamento saranno applicate, oltre al ribasso contrattuale, anche la ritenuta dello 0,5% e sarà effettuato il recupero proporzionale dell'anticipazione concessa.

Tale ritenuta verrà corrisposta, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'appaltatore, e previo rilascio del DURC.

Previa verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC in corso di validità dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la Stazione Appaltante procede al pagamento entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla trasmissione di ogni fattura elettronica.

Sulla fattura dovranno obbligatoriamente essere riportati:

- l'indicazione del codice univoco UFWX64;
- l'indirizzo di fatturazione: SAN MARCO, 4136 - VENEZIA - 30124 (VE) VENETO;
- l'indicazione del numero della Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio;
- centro di costo: 335;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) associato alla presente procedura;
- l'impegno di spesa comunicato dall'Amministrazione aggiudicatrice;
- (*se tenuto*) la dicitura "scissione dei pagamenti" (Split Payment);
- il codice IBAN del conto dedicato per il pagamento mediante bonifico bancario;

Le suddette indicazioni costituiscono **requisito essenziale** per procedere al pagamento delle fatture stesse.

Art. 10 - STIPULA DEL CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

La stipula del contratto avverrà con le modalità previste dalla piattaforma MEPA e sarà immediatamente efficace. Sono fatte salve le clausole risolutive espresse che dovessero intervenire ed operare nel rapporto contrattuale.



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore: Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio: Tutela del suolo e verde pubblico, Controlli Terraferma
RUP: avv. Marco Mastroianni

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti la stessa. In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione-Agenzia delle entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013, il documento di accettazione, firmato da Punto Ordinante dell'amministrazione contiene tutti i dati essenziali del contratto, l'affidatario è tenuto ad assolvere gli obblighi dell'imposta di bollo se non esente a termini di legge.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

Art. 11 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA , PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E PANTOUFLAGE

La validità e l'efficacia dell'aggiudicazione e del contratto sono subordinate all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto. A tal fine la ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione affidataria ogni modifica intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad accettare il Protocollo regionale di Legalità sui fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e dei lavori servizi e forniture, sottoscritto dalla Regione Veneto con Prefettura, U.p.i Veneto e Anci Veneto perfezionato in data 9/10/2025.

La validità e l'efficacia dell'aggiudicazione sono subordinate, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter d.lgs. 165/2001e s.m.i., alla condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. divieto di *pantouflagge*).

Art. 12 – PENALI PER RITARDO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER IL MERO RITARDO

Nel caso di mancanza, ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, e in ogni altro caso in cui le stesse non siano realizzate con le modalità



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico

Settore: Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi

Servizio: Tutela del suolo e verde pubblico, Controlli Terraferma

RUP: avv. Marco Mastroianni

previste dal presente capitolato, il Comune di Venezia, si riserva di applicare, ex art. 126 d.lgs. 36/2023 e s.m.i., una penale dell'uno (1,0) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, con il limite massimo del 10% di detto importo.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento, allo scopo di consentire all'aggiudicatario l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Acquisite le controdeduzioni, qualora le stesse siano valutate negativamente dal RUP o, ovvero sia scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, si procederà ad applicare le penali.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 15 (quindici) l'Amministrazione, senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, ivi compresi spese ed oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.

ART. 13 – RECESSO

Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito all'appalto, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.lgs 36/2023 e s.m.i., senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

Art. 14 – GARANZIE

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.lgs 36/2023 e s.m.i. non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 117, comma 1 e dell'art. 53, comma 4, del D.lgs 36/2023 e s.m.i., è invece richiesta per la sottoscrizione del contratto la prestazione da parte dell'appaltatore della garanzia definitiva in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'art. 106 del medesimo decreto e fatte salve le riduzioni o gli eventuali aumenti al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 117 comma 1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., da rilasciarsi dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 c.c., secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico

Settore: Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi

Servizio: Tutela del suolo e verde pubblico, Controlli Terraferma

RUP: avv. Marco Mastroianni

Con la stipula del contratto l'affidatario si impegna a trasmettere copia della polizza per danni di cui all'articolo 117, comma 10, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., nei termini ivi indicati.

Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In caso di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., la cessione del contratto, anche parziale, è nulla ai sensi di quanto disposto dall'articolo 119, comma 1, del medesimo decreto. Tale previsione costituisce clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c., che viene espressamente accettata dall'operatore economico con la presentazione della propria offerta.

Art. 16 – SUBAPPALTO

È ammessa la facoltà di affidare in subappalto, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto all'art. 119 del Dlgs 36/2023 e s.m.i. (in particolare del comma 2), le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro III del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'affidatario trasmette il contratto di subappalto, alla stazione appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto.

Il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante, per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto non espressamente previsto trova applicazione quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 119 comma 17 del Dlgs 36/2023 e s.m.i. e della "Misura C_27 del PIAO 2025-2027" del Comune di Venezia (rinvenibile sul sito istituzionale) al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali è vietato l' ulteriore subappalto a soggetti privi dell'iscrizione di cui all'art. 1 comma 52 legge n. 190/2012, con riferimento alle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 legge n. 190/2012.



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore: Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio: Tutela del suolo e verde pubblico, Controlli Terraferma
RUP: avv. Marco Mastroianni

Art. 17 – RISOLUZIONE, INADEMPIMENTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatto salvo quanto previsto all'art. 122, comma 1 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il venir meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione dell'appalto, anche di uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura determina la facoltà per l'Amministrazione appaltante di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte della stessa, nonché il diritto per il Comune di Venezia di affidare la prestazione, o la sua parte rimanente, a terzi, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., inoltre, l'Amministrazione può risolvere il contratto al verificarsi delle seguenti situazioni:

- in caso di frode o di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura, in particolare nel caso in cui non esegua l'appalto in modo strettamente conforme all'offerta e al presente allegato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contatto di appalto nei termini prescritti ;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la fornitura;
- mancato rispetto delle normative vigenti;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento (DPR n. 62/2013 e s.m.i. e quello interno del Comune di Venezia adottato con delibera di Giunta n. 78 del 13/04/2023;
- mancato rispetto del Protocollo regionale di Legalità sui fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e dei lavori servizi e forniture, sottoscritto dalla Regione Veneto con Prefettura, U.p.i Veneto e Anci Veneto in data 09/10/2025.

Ogni addebito è preceduto da formale contestazione allo scopo di consentire al fornitore il diritto al contraddittorio. Questi può presentare specifiche controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione.



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore: Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio: Tutela del suolo e verde pubblico, Controlli Terraferma
RUP: avv. Marco Mastroianni

Acquisite le controdeduzioni, qualora siano valutate negativamente ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, l'Amministrazione può risolvere il contratto. Il verificarsi della risoluzione del contratto determina, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria, il diritto, in capo al Comune di Venezia di procedere all'esecuzione in danno.

Art. 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente allegato Condizioni esecutive, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13/04/2023.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. copia del codice di comportamento interno approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023. L'affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e s.m.i., così come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81, e di quelli sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informatica per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore: Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio: Tutela del suolo e verde pubblico, Controlli Terraferma
RUP: avv. Marco Mastroianni

personalini, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Art. 20 - RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Con l'invio della proposta di preventivo l'operatore economico accetta espressamente che la definizione delle controversie avvenga secondo la procedura prevista dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ove ne ricorrono i presupposti e che, con la sottoscrizione di eventuali accordi bonari o transazioni da parte dell'appaltatore, cessi la materia del contendere.

Art. 21 - FORO COMPETENTE E RICORSI GIURISDIZIONALI

Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza per il Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

Letto, compilato e sottoscritto digitalmente per accettazione dall'operatore economico in sede di offerta.